SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Lombardia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2014, n. **150**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
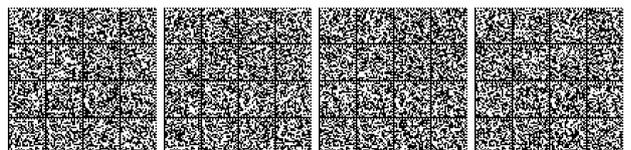
ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO

INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

«*a)* per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle società;

3) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"),

b) per quanto concerne il Lussemburgo:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle società;

3) l'imposta sul patrimonio;

4) l'imposta commerciale comunale;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").».

Art. II.

Il paragrafo 1) (i) (2) dell'articolo 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

«2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.».

Art. III.

L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della vigente Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».

Art. IV.

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica in conformità alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
del Granducato di Lussemburgo

Lussemburgo, 21 giugno 2012

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 27.

2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

3. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

(a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione;

(b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;

(c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

./..

Sua Eccellenza
Prof. Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
ROMA

(d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.

Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo.

Luc Frieden
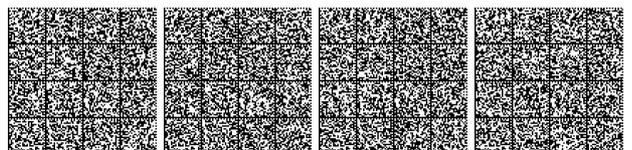
Lussemburgo, 21 giugno 2012

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del 21 giugno 2012, del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 27.

2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

3. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

(a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione;

(b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;

(c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

S.E. Luc Frieden
Ministro delle Finanze
LUSSEMBURGO

(d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.

Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo."

Ho, inoltre, l'onore di accettare le intese contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
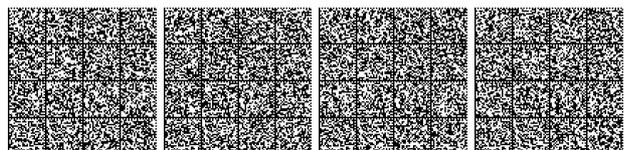
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2082):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) il 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 marzo 2014 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 marzo 2014, il 2 aprile 2014 e il 7 maggio 2014.

Esaminato in aula e approvato il 4 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1512):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 giugno 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 giugno 2014 e il 9 luglio 2014.

Esaminato in aula e approvato il 3 settembre 2014.

14G00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. **151**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonché il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 19, che fa salve le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11, foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
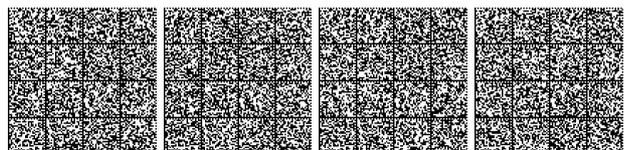
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4660
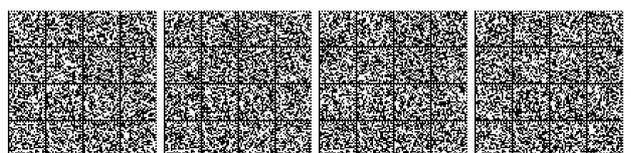
Tab. A

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata superiore a 90 giorni, in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

N.	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1	Direzione Generale della prevenzione	Rilascio del provvedimento di qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto (Art. 26, D.L.gs., 230/1995 integrato con D.L.gs. 241/2000)	180
2	Direzione Generale della prevenzione	Riconoscimento delle acque minerali naturali in bottiglia (D.Lgs. 176/2011)	150
3	Direzione Generale della prevenzione	Riconoscimento delle proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali naturali (D.Lgs. 176/2011)	150
4	Direzione Generale della prevenzione	Riconoscimento delle acque di sorgente (D.Lgs. 176/2011)	150
5	Direzione Generale della prevenzione	Riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate presso gli stabilimenti termali (R.D.1924/1919; R.D. 1265/1934; L.323/2000)	150
6	Direzione Generale della prevenzione	Autorizzazione all'impiego di materiali diversi da zinco, piombo e legno per le casse funebri (D.P.R. 285/1990 Artt. 31 e 75)	180
7	Direzione Generale della prevenzione	Autorizzazione all'impiego di valvole per fissare o neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri (D.P.R. 285/1990. Art. 77)	180
8	Direzione Generale della prevenzione	Rilascio della certificazione dei centri di saggio per la conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio (D.Lgs. 50/2007; D.M. 4 luglio 1997)	180
9	Direzione Generale della prevenzione	Rilascio del nulla osta per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (Art. 24 D.Lgs.. 191/2007)	180
10	Direzione Generale della prevenzione	Autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.I. 16 aprile 2010)	180
11	Direzione Generale della prevenzione	Autorizzazione ai laboratori ad eseguire analisi particolareggiate (D.C.G. 7 novembre 1939)	150
12	Direzione Generale della prevenzione	Rilascio del provvedimento di qualificazione ai laboratori di analisi per l'amianto (D.M. 7 luglio 1997; D.M. 14 maggio1996 All. 5)	150
13	Direzione Generale della prevenzione	Conferimento incarico di medico delegato presso USMAF (L. 174/74; D.P.R. 614/1980; D.M 23 dicembre 1985)	120

14	**Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti**	Rilascio del decreto di riconoscimento o conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca (Art. 14 e 15. D.lgs. 288/2003).	180
15	**Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure**	Verifica dei dispositivi medici a seguito di sorveglianza del mercato e verifica di conformità, provvedimenti di restrizione del mercato (artt. 17 e 18, D.Lgs. n. 46/1997; Artt. 8 e 9, D.Lgs. 507/1992)	180
16	**Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure**	Autorizzazione installazione apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare (Art. 6, D.P.R. 542/1994, D.M. Salute 2 agosto 1991)	180
17	**Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure**	Modifiche alle autorizzazioni a produrre presidi medico-chirurgici già rilasciate (Art. 3, D.P.R. 392/1998)	120
18	**Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure**	Liquidazione indennizzo aggiuntivo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (L. 229/2005; L. 180/2010, Art. 47)	180
19	**Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure**	Liquidazione indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide (Legge 244/2007, Art.2, comma 363; L. 14/2009)	180
20	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Decreto di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici (D.lgs. 502/1992, Art. 4, commi 12 e 13; L. 412 del 1991; D.Lgs. 229/1999, art. 15-undecies.)	180
21	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Riconoscimento delle strutture pubbliche idonee alla organizzazione e allo svolgimento dei corsi di assistenza medica a bordo di navi mercantili per il personale navigante marittimo ("medical care") D.M. 25 agosto 1997	180
22	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Ricorsi alla Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo (D.P.R. 566/1988, Art. 38).	180
23	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Rimborsi alle imprese di navigazione per spese di assistenza sanitaria sostenute all'estero. (D.P.R. 620/1980, Art.8)	180
24	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Rimborsi al personale navigante per spese di assistenza sanitaria sostenute all'estero. (D.P.R. 620/1980 Art.8; D.M. 22 febbraio 1984, Art.7)	180
25	**Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**	Specializzazione (programmazione, decreto) (Art. 35, D.Lgs. 368/1999)	180
26	**Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione**	Verifica idoneità e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di nuova sostanza per bibite anacoliche (D.P.R. 230/2004; D.P.R. 719/1958; Circolare 20 febbraio 2006, n. 1)	120
27	**Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione**	Autorizzazione di impianti alla produzione (Art. 6 D.P.R. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2010 D.P.R. 290/2001)	120
28	**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**	Riliquidazione trattamenti pensionistici (D.P.R.1092/1973)	180
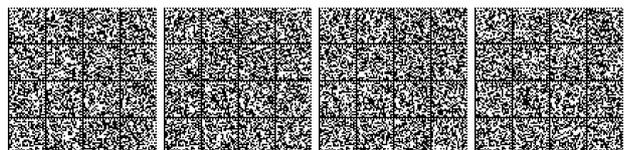
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n, 400 (Disciplina attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni reca:

"Art. 17.
(Regolamenti)

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni reca: "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recano:

"Art. 2.
(Conclusione del procedimento)

(*Omissis*).

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.".

L'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) reca:

"Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l' articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.
(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";

d) il comma 5 dell' articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.".

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 reca:

"Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.".

La legge 13 novembre 2009, n, 172 reca: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 concerne: "Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità.".

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 reca: "Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 concerne: "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".

Il decreto ministeriale 12 settembre 2003 reca: "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" e successive modificazioni.

L'articolo 19 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 reca:

"Art. 19.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, è abrogato.

2. Le strutture organizzative previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

4. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con successivo provvedimento del Ministro saranno individuati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni gli incarichi di direzione di struttura semplice, di natura professionale e le funzioni ispettive, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.

5. Fino all'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, all'assetto organizzativo di cui al presente decreto, il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce i capi dipartimento nella composizione degli organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti contenuti nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 reca: "Disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute".

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, modificato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse.

Gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recano:

"Art. 2.
(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet

istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

"Art. 4.
(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".

14G00165

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 2014.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali per l'anno 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2015 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, delle seguenti carte-valori postali:

a. francobolli commemorativi di San Giovanni Bosco, nel bicentenario della nascita;

b. francobolli commemorativi di Aldo Manuzio, nel V centenario della scomparsa;

c. francobolli commemorativi di San Filippo Neri, nel V centenario della nascita;

d. francobolli commemorativi di Pier Paolo Pasolini, nel 40° anniversario della scomparsa;

e. francobolli celebrativi dell'Esposizione Universale «Milano 2015»:

f. francobolli celebrativi della Prima Guerra Mondiale;

g. francobolli celebrativi del 70° anniversario della Liberazione;

h. francobolli celebrativi dell'Istituto per gli Affari Internazionali, nel 50° anniversario della fondazione;

i. francobolli celebrativi del Simposio regionale per le Marine dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero;

j. francobolli celebrativi del 150° anniversario della proclamazione di Firenze a Capitale d'Italia;

k. francobolli celebrativi dell'Anno internazionale della Luce;

l. francobolli celebrativi di Europa 2015;

m. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2014
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3531

14A08148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2014.

Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. (Decreto n. 3057).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca»;

Visto, in particolare l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44 che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare gli articoli 26 e 27;

Vista la disponibilità del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla legge 27 dicembre 2013, n. 148 (legge di bilancio 2014), pari a euro 4.505.000 per l'anno 2014, a euro 4.250.000 per l'anno 2015 e a euro 4.250.000 per l'anno 2016;

Visto il decreto ministeriale n. 139 del 20 febbraio 2014 con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione prevista dall'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44;

Vista la legge 23 ottobre 2003 n. 293 «Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma», con la quale, a decorrere dall'anno 2003, è prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di € 1.500.000 all'anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero "Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi";

Considerato pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000 assegnata di diritto all'Istituto di Studi Politici "S.Pio V", le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 3.005.000;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, è adottato il presente bando pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale 2014-2016, nonché i criteri di selezione.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 11 del codice civile e del decreto del Presidente

della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Documentazione richiesta

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui al precedente art. 1 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) Atto costitutivo;

b) Statuto;

c) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;

d) Illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

e) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo a decorrere dall'anno di riferimento del bando;

f) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;

g) Descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea;

h) Illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;

i) Dichiarazione attestante che l'Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato;

j) Bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;

k) Budget dei costi di funzionamento da sostenere per l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio successivo.

Art. 4.

Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo concedibile

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando sono destinate risorse pari a Euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, di cui, rispettivamente, euro 5.000 annui per il funzionamento della Commissione di cui al D.M. 139 del 20 febbraio 2014.

2. La misura del contributo per gli anni 2015 e 2016, per ciascuno dei soggetti inseriti nell'apposita Tabella Triennale 2014-2016, potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2015 e 2016 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella potrà essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, con le modalità previste all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale 44/2008. Di conseguenza, esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.

3. Il contributo a ciascun soggetto è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a Euro 300.000, dedicati ad attività coerenti con le finalità del presente decreto, così come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Criteri di valutazione

1. La selezione delle domande è curata dalla Commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44 che, a tal fine, può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e della rilevanza dei programmi. Su proposta della Commissione, il Ministero procede alla nomina dei suddetti esperti.

2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, la graduatoria delle stesse accompagnata da una relazione illustrativa sui punteggi assegnati secondo i criteri indicati nel successivo comma 4 e sulla base della quale il Ministro, valutata la proposta, provvede all'assegnazione dei contributi approvando la Tabella Triennale ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

4. In particolare, la valutazione è volta ad accertare:

a) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali,

in particolare con quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio in tema per l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 20 punti);

b) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica (max 15 punti);

c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 5 punti);

d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti);

e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti);

5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera *a)* ed almeno pari a 10 per la lettera *b)*.

6) La Commissione si esprime anche sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per l'erogazione del saldo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.

Art. 6.

Modalità di emanazione della Tabella Triennale

1. La Tabella Triennale è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.

2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

3. La Tabella Triennale è pubblicata sul sito del Ministero.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del finanziamento è disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.

2. Il saldo è erogato previo il parere favorevole della Commissione, di cui al precedente art. 5, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.

Art. 8.

Controllo e monitoraggio

1. Gli enti che ricevono il contributo devono inviare, con le modalità di cui al successivo art. 10, entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo:

a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi;

b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute.

2. In sede di comunicazione degli esiti della procedura di selezione sono altresì comunicate le forme e le modalità per la compilazione della documentazione di cui al precedente comma 1.

3. Qualora, trascorso un ulteriore mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico di cui al successivo art. 10, comma 1, e senza motivazioni, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.

4. Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

Art. 9.

Divieto di cumulo e revoca del contributo

1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente decreto dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresì caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente bando.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide all'utilizzo dei servizi.

3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 10.00 del 22 ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione.

4. Una volta effettuata la trasmissione della domanda e dei relativi allegati secondo le modalità sopra specificate, il file PDF della domanda trasmessa sul servizio tele-

matico SIRIO dovrà essere stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente e spedito insieme con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, senza gli allegati.

5. La spedizione di cui al precedente punto 4 andrà effettuata al seguente indirizzo:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 – 00144 Roma. La relativa busta deve recare la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di cui al DM 44/2008".

6. Il plico potrà essere consegnato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.

7. Il termine perentorio entro il quale le domande firmate dovranno pervenire è il 27 novembre 2014.

8. Per i soggetti dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale, la domanda potrà essere inviata, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it, corredata sempre di copia del documento di identità del legale rappresentante e nel termine perentorio del 27 novembre 2014.

9. Le domande non trasmesse secondo le modalità specificate nei precedenti commi, e comunque pervenute oltre il termine perentorio del 27 novembre 2014, saranno escluse.

10. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

11. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 11.

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è il Dott. Antonio Di Donato, Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: antonio.didonato@miur.it

Roma, 13 ottobre 2014

Il direttore generale: DI FELICE

14A08191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2014.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari, di cui alla *ex lege* 285/1997, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regolamenta il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni

riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e in particolare la Tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;

Visto il decreto 106303 del 27 dicembre 2013 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare la Tabella 04 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 30.688.000,00;

Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2014 riportante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del Bilancio n. 423 del 28 gennaio 2014 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali assegna le risorse umane e finanziarie agli uffici dirigenziali di livello dirigenziale;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 30.688.000,00;

Accertata la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 del bilancio 2014, per un importo totale di euro 30.688.000,00;

Acquisita in data 12 giugno 2014 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 30.688.000,00, di cui allo stanziamento disposto per il 2014, secondo la seguente ripartizione:

Legge 28 agosto 1997, n. 285. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - ANNO 2014

Parte destinata ai Comuni riservatari di cui all'art. 1,co. 2,II periodo

	quota % sul totale	*Somme assegnate*
VENEZIA	1,90	**583.072,00**
MILANO	9,89	**3.035.043,20**
TORINO	7,02	**2.154.297,60**
GENOVA	4,79	**1.469.955,20**
BOLOGNA	2,33	**715.030,40**
FIRENZE	2,99	**917.571,20**
ROMA CAPITALE	21,70	**6.659.296,00**
NAPOLI	16,28	**4.996.006,40**
BARI	4,34	**1.331.859,20**
BRINDISI	2,16	**662.860,80**
TARANTO	3,38	**1.037.254,40**
REGGIO CALABRIA	3,92	**1.202.969,60**
CATANIA	5,37	**1.647.945,60**
PALERMO	11,28	**3.461.606,40**
CAGLIARI	2,65	**813.232,00**
TOTALE	**100**	**30.688.000,00**

Art. 2.

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 luglio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4431

14A08147
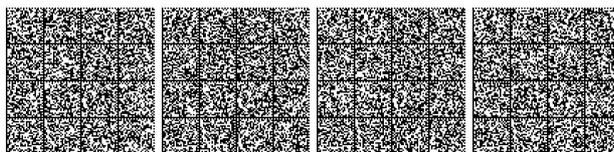
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2007, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonché le successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Terracina» o «Moscato di Terracina»;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Lazio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza della Cooperativa Moscato di Terracina Società Cooperativa a.r.l, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 30 settembre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Terracina» o «Moscato di Terracina», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è sostituito per intero con l'annesso al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

Annesso

Modifica al disciplinare di produzione dei vini DOP «Terracina» o «Moscato di Terracina»

Il disciplinare è sostituito dal seguente testo:

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Moscato di Terracina»: minimo 85%.

Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per un massimo del 15%.

Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo incaricato.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Conformemente all'art. 8 del Reg CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.(Allegato 1).

In deroga a quanto sopra, è consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purché in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La deroga di cui al comma precedente è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere della regione Lazio.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, o/e in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di innalzamento della temperatura in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,50% vol.

Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Moscato di Terracina» spumante, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11,00% vol. effettivo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: amabile, gradevole e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11,00% vol., effettivo;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo 20,0 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 12,00% vol. effettivo;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: aromatico, armonico e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. da brut nature a dolce;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale minima e estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, ad esclusione dello spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie di volume nominale fino a 3 litri.

Per i vini spumanti la chiusura delle bottiglie deve essere effettuata con tappi di sughero a fungo.

Per gli altri vini la chiusura delle bottiglie di volume nominale superiore a 0,250 lt può essere effettuata con tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a vite a vestizione corta, mentre per le bottiglie fino a 0,250 lt è consentito l'uso di tutti sistemi di chiusura consentiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte litoranea meridionale della regione Lazio, in Provincia di Latina. L'area, della superfici di circa 27.550 ettari, comprende le pianure costiere e la media collina, situate sulle pendici occidentali dei Monti Ausoni, laddove, principalmente nelle vallate, sono coltivati i vigneti del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Geologicamente gli Ausoni, assieme ai Lepini ed agli Aurunci, costituiscono un'unica piattaforma carbonatica, la cosiddetta dorsale dei Volsci, che rappresenta l'estrema propaggine dell'Appennino laziale - abruzzese. La formazione mesozoica è costituita da calcari e calcari dolomitizzati con ridotti affioramenti delle potenti dolomie poste alla base della serie (giurassico - cretacico - paleocene inf.) e costituisce l'ossatura montuosa. Meno estesa è la formazione cenozoica, costituita da sedimenti di differente età e natura; detti terreni affiorano principalmente nelle vallate e lungo i contorni montuosi. Si tratta di calcari marnosi, marnoso - arenacei, talora intercalati a conglomerati e, nella parte altra, a sedimenti alluvionali che si estendono nelle zone di fondo valle, lungo i corsi d'acqua e su pendici di alcuni rilievi. Le formazioni vulcaniche presenti nel massiccio, sono da ascriversi al complesso vulcanico situato nella media valle latina, e sono rappresentate da intercalazioni tufitiche e materiali piroclastici frammisti a terre rosse argillose.
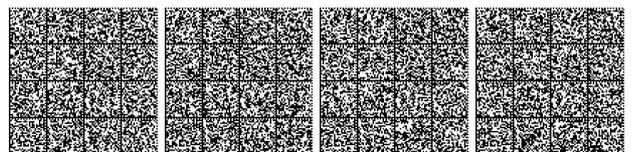
Si possono distinguere quattro diverse tipologie di terreno: le sabbie calcaree cementate, spesso di colore rossastro, residuo di vecchie dune cosparse di bassure (pianura meridionale dell'Agro pontino); i terreni alluvionali ghiaioso-argillosi recenti formatesi per deposito alluvionale proveniente dalle pendici dei monti Ausoni ed Aurunci (piana di Fondi); i terreni sedimentari antichi provenienti da substrati calcarei ben stratificati (pendici degli Ausoni) ed i terreni derivati da materiale detritico di falda e terre rosse con struttura argillo-limosa e reazione sub-acida (valli interne).

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra gli 0 e i 863 m s.l.m. con pendenza variabile e l'esposizione generale è orientata verso ovest.

Il clima dell'area è di tipo mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue di comprese tra i 727 ed i 1133 mm, con aridità estiva prolungata da maggio ad agosto (pioggia 61-83 *mm)* con valori elevati solo nei mesi estivi. Temperatura media elevata compresa tra i 16,1 ed i 17,0°C: freddo poco accentuato concentrato nel periodo invernale, con temperatura media inferiore ai 10°C per 1-3 mesi l'anno e temperatura media minima del mese più freddo dell'anno piuttosto elevata che oscilla tra 5,5 e 6,6° C.

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Terracina o Moscato di Terracina un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Terracina» o «Moscato di Terracina».

All'epoca dei Romani il Cecubo si produceva principalmente nell'agro di Amyclae (antichissima colonia greca distrutta in tempi remoti, che era sita sul mare tra Terracina e Gaeta) e la coltivazione si estendeva nella pianura di Fundis (Fondi), Anxur (Terracina) e sui colli Cecubi che si elevano tra Sperlonga, Itri e Fondi. Orazio Flacco riporta nelle Odi che il vino Cecubo si produceva tra Amyclae e Fundis e sui colli Cecubi: Vitruvio Pollione loda il vino cecubo che si produceva tra Terracina e Fondi; Plinio conferma che nella zona di Amyclae lo si coltivava maritato al pioppo e Columella riporta che veniva coltivato oltre che a Fondi, anche a Gaeta e Formia.

L'agricoltura ed in particolare la viticoltura dell'areale di Terracina iniziò a declinare già ai tempi Plinio, spostandosi progressivamente verso le zone limitrofe più a sud (Gaeta, Formia); la formazione del latifondo e la diminuzione della popolazione colonica completarono la decadenza della viticoltura che per secoli si ridusse su superfici limitate anche a causa dei disboscamenti selvaggi che provocarono la formazione di zone acquitrinose e paludose e l'insorgere della malaria.

Le aree coltivabili rimasero nella fascia pedemontana o lungo la duna fossile, verso il litorale tirrenico (le aree più rilevate del territorio): gli interventi dell'uomo sempre più limitati fecero estendere la palude senza soluzione di continuità, longitudinalmente, nelle zone più depresse, dall'abitato di Cisterna fin quasi a Terracina.

Gli Statuta Antichissimae Civitatis Terracinae, approvati nel 1504 da Papa Giulio II e stampati su pergamena nel 1549, regolamentano anche l'agricoltura e la viticoltura.

Risalgono al Rinascimento i primi lavori di bonifica della palude pontina ad opera del papa Leone X che furono proseguiti da Sisto V e da Pio VI sul finire del Settecento: ciò permise di rendere coltivabili molti terreni contribuendo alla rinascita dell'agricoltura.

Nell'Ottocento inizia il recupero della viticoltura tanto che il Passy in Agricoltura e quistioni economiche: che la riguardano, (1860) Vol. 2 scrive «Si usano insieme negli Stati Romani due metodi di coltura affatto diversa: l'una, generalmente in uso nei dintorni di Roma e nelle paludi Pontine, consiste a sostenere il tralcio per mezzo di canne che si fanno espressamente crescere in grandissimo numero..».

La bonifica definitiva della palude risale agli anni trenta del secolo scorso, con il totale recupero dei terreni e ha permesso un nuovo sviluppo dell'agricoltura e della viticoltura.

Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Terracina o Moscato di Terracina sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali. Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali i vini hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigni idoneo alla produzione del vino in questione, è quello tradizionalmente coltivato nell'area geografica considerata cioè il Moscato di Terracina;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare pari a 77 hl/ha per tutte le tipologie previste dal disciplinare;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione di vini bianchi complessi ed equilibrati.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC «Terracina» o «Moscato di Terracina» è riferita a 4 tipologie di vino bianco («secco», «amabile», «passito» e «spumante» secco o dolce) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco: vino fresco ed equilibrato con colore dal paglierino al lievemente dorato, odore con note floreali, fragrante e caratteristico, sapore asciutto, aromatico tipico del vitigno.

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile: vino fresco ed equilibrato con colore dal paglierino al lievemente dorato, odore con note floreali, intenso e caratteristico, sapore piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico.

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito: vino strutturato e pastoso con colore giallo dorato con riflessi ambrati, odore intenso e caratteristico, sapore dolce, gradevole, vellutato.

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante: vino fresco ed equilibrato con colore giallo paglierino tenue, odore con note floreali, fragrante e caratteristico, sapore secco o piacevolmente dolce, aromatico, armonico e fresco, spuma fine e persistente.

Al sapore tutti i vini presentano un gusto è vellutato ed esprime a pieno le che nella tipologia passito sono molti esaltati.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

L'orografia collinare dell'areale di produzione, nel parte meridionale dell'Agro pontino, e l'esposizione ad ovest, sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del «Terracina» o «Moscato di Terracina». Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

In particolare, i terreni, riconducibili ai calcari e calcari dolo mitizzati, ai calcari marnosi, marnoso - arenacei, e da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi si distinguono quattro diverse tipologie di terreno: le sabbie calcaree cementate, spesso di colore rossastro, residuo di vecchie dune cosparse di bassure; i terreni alluvionali ghiaioso-argillosi recenti formatesi per; i terreni sedimentari antichi provenienti da substrati calcarei ben stratificati ed i terreni derivati da materiale detritico di falda e terre rosse con struttura argillo-limosa e reazione sub-acida (valli interne). Presentano un normale contenuto di elementi nutritivi e che sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità conferendo ai vini particolare equilibrio e complessità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni sufficienti (mediamente 900 *mm)*, con scarse piogge estive (67 *mm)* ed con aridità estiva prolungata da maggio ad agosto con valori elevati solo nei mesi estivi, da una elevata temperatura media annuale (17,0 °C), unita ad una temperatura relativamente elevata, un'ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre ma con una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino «Terracina» o «Moscato di Terracina».

In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici del vitigno.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra dell'antica «Anxur», dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Moscato di Terracina», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

In particolare la presenza della viticoltura nella zona del «Terracina» o «Moscato di Terracina» è attestata fin dall'epoca romana, in molti reperti dei georgici latini.

Gli Statuti di Terracina, emanati nel 1504, regolavano l'ordinamento della Comunità su cui era basata la vita sociale, economica, religiosa, agricola e pastorale. Diversi capitoli degli statuti trattano della vite e del vino a testimonianza dell'importanza che anche allora rivestiva la vitivinicoltura.

A causa dei disboscamenti selvaggi che provocarono la formazione di zone acquitrinose e paludose e l'insorgere della malaria, le aree coltivabili rimasero nella fascia pedemontana o lungo la duna fossile, verso il litorale tirrenico (le aree più rilevate del territorio): ciò comportò anche la decadenza della viticoltura che per secoli si ridusse su superfici limitate. Comunque, a partire dal Rinascimento con le prime opere di bonifica, l'agricoltura e la viticoltura dell'area iniziano un lento recupero.

Infatti il Lombardo nella pubblicazione Camera Urbis Dohana Ripe e Ripecte - Liber introis 1428 (1878) riporta «A Roma soltanto dall'aprile al giugno 1428 arrivarono via mare oltre 123.000 litri di vino greco e oltre 121.000 litri di vino di Terracina; nel 1551 l'Alberti, nell'opera Decrittione di tutta Italia, descrivendo il territorio di Terracina riporta "..ha questa città fertile e dilettevuole territorio ornato di vigne, di naranci..", e il Theuli, nel Theatro historico di Velletri (1644), parlando degli antichi popoli riporta "habitata dai Volsci, e se ne vedono li vestigi d'antiche rouine sotto le vigne di Sonnino". Anche lo Scotto in Itinerario d'Italia (1747) che riporta "È il paese di Terracina, benché di mal'aria, abbondante di biade, vino, ed olio.."».

Nell'Ottocento continuano le testimonianze della ripresa viticola come riporta il Dè Giovanni nella Difesa del popolo romano sull'abbandono della campagna (1848) che afferma «La vite è pressoché indigena in tutte le provincie, e vi si fanno distinguere i vini di Orvieto… ed i nuovi di S. Felice, di Terracina, prodotti da nuòve specie di viti, e da nuovo genere di coltura».

L'Alfano Nell'Istorica descrizione del Regno di Napoli (1823) riporta per Monticelli (l'attuale Monte san Biagio) produce «..frutti,vini..», come il Rampoldi nella Corografia dell'Italia vol. 2 (1833) che scrive per Monticelli «Sta sopra un ameno colle rivolto a scirocco, circondato da ubertosi vigneti e boschetti di olivi». Il Marocco nel 1834 nell'opera Monumenti dello Stato pontificio: e relazione topografica di ogni paese scrive «il territorio di Sonnino produce olio, vino..».

Negli Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883) è riportato «esportazioni del circondario di Velletri vino, fornito da Terracina, ..».

Il recupero della viticoltura dell'area culminò intorno al 1917, quando nella zona si coltivavano 1.500 ettari di Moscato di Terracina con una produzione di oltre 120.000 quintali destinati principalmente al consumo fresco.

La storia recente è caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia s.r.l. - Via Piave, 24 - 00187 Roma - Telefono 06/45437975 - Fax 06/45438908; E-mail info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 2).

14A08142

DECRETO 15 ottobre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazio-

ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

Piogge alluvionali dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014 nelle province di Padova, Venezia, Vicenza;

Dato atto alla regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che alcuni dei territori proposti sono stati recentemente delimitati per i danni alle stesse opere infrastrutturali oggetto della presente richiesta, si ritiene opportuno escludere tali opere dalla presente declaratoria al fine di evitare di conteggiare danni già riconosciuti con precedenti decreti;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Padova:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Arqua' Petrarca, Arzergrande, Baone, Barbona, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano Di Brenta, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Due Carrare, Fontaniva, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Masera' di Padova, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Montagnana, Montegrotto Terme, Padova, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio Delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in GU, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita D'Adige, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Urbana, Veggiano, Vescovana, Villa Del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, VO.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Conselve, Correzzola, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vighizzolo D'Este, Villa Estense.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 27 luglio 2010;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009;

25 settembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2008.

Rovigo:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Bosaro, Corbola, Giacciano Con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Stienta, Taglio Di Po.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con decreto ministeriale:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013.

Treviso:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Casale Sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Cessalto, Chiarano, Codogne', Cordignano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo Al Monticano, Loria, Mansue', Mareno Di Oiave, Meduna Di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier Di Treviso, Morgano, Motta Di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte Di Piave, Portobuffole', Preganziol, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio Di Callalta, San Fior, San Vendemiano, San Zenone Degli Ezzelini, Sernaglia Della Battaglia, Silea, Susegana, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Zero Branco.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con decreto ministeriale:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013.

Venezia:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta Di Portogruaro, Fosso', Iesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile Di Piave, Noale, Pianiga, Portogruaro, Salzano, San Dona' Di Piave, San Michele Al Tagliamento, San Stino Di Livenza, Santa Maria Di Sala, Scorze', Stra, Torre Di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Cavarzere.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 27 luglio 2010;

3 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010,

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009;

25 settembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2008.

Verona:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Angiari, Bardolino, Bovolone, Casaleone, Cstagnaro, Castelnuovo Del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Grezzana, Isola Della Scala, Lazise, Legnago, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo Di Gua', Salizzole, San Pietro Di Morubio, San Pietro In Cariano, Sanguinetto, Sorga', Trevenzuolo, Valeggio Sul Mincio, Verona, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca Di Verona, Zevio.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009.

Vicenza:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albettone,Asigliano Veneto, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Grisignano Di Zocco, Malo, Mason Vicentino, Monte Di Malo, Montegalda, Mussolente, Nove, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, San Germano Dei Berici, Sandrigo, Schiavon, Sossano, Torri Di Quartesolo, Villaga.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Noventa Vicentina.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A08146

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Oltrepò società cooperativa a r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 6 dicembre 2012, n. 779, con il quale la società cooperativa «Oltrepò Società cooperativa a r.l.» con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonio Tozzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 novembre 2013 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefano Esposito, nato a Napoli, il 27 settembre 1961, ivi domiciliato in Via Andrea D'Isernia, n. 24, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Tozzi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08038

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Power società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale del 26 aprile 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «New Power Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Power Società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale 01642100497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Niccolò Persiani, nato a Firenze il 25 settembre 1965 ed ivi domiciliato, Piazza Leopoldo n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08039

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «K.I.M. Ultra Cleaning società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Cesano Boscone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 15 ottobre 2012 contenente la proposta di scioglimento con liquidatore per la società «K.I.M. Ultra Cleaning Società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «K.I.M. Ultra Cleaning Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Cesano Boscone (MI) (codice fiscale 04408620963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981, ivi domiciliata in via Paolo Diacono, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08040

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Volta Società cooperativa sociale Onlus», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2012, n. 426/2012, con il quale la società cooperativa «Volta Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Como, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Enrico Caratozzolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che il citato commissario liquidatore non ha comunicato l'accettazione dell'incarico, rinunciando;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi Corbella, nato a Como il 16 gennaio 1966, ivi domiciliato in via Recchi n. 2, in sostituzione dell'avv. Enrico Caratozzolo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08143

DECRETO 12 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Jacarandà ONLUS in liquidazione», in Erbusco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 14 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Jacarandà Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 25 marzo 2014 e del supplemento di verifica concluso in data 1° aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Jacarandà Onlus in liquidazione», con sede in Erbusco (BS) (codice fiscale 03247660982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianpietro Tocchella, nato a Iseo (BS) il 12 ottobre 1973, ivi domiciliato in via Silano, n. 19/6, frazione Pilzone.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08041

DECRETO 16 ottobre 2014.

Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che:

a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. (di seguito: *GSE)* eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

b) le modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti secondo lo schema sopra citato sono definite dal GSE e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE;

Visto l'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, e che pertanto rientrano tra i predetti oneri anche quelli derivanti dall'attuazione del presente decreto;

Vista la proposta formulata dal GSE in data 10 luglio 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 1;

Ritenuto che la previsione di erogazione con rate mensili costanti, di cui al richiamato art. 26, comma 2, debba essere applicata in modo da assicurare, congiuntamente, la prevedibilità dei flussi economici per gli operatori, la continua verifica, per gli impianti di maggiore dimensione, della coerenza tra la producibilità energetica stimata e la produzione effettiva di ciascun impianto e, infine, la semplicità ed economicità della gestione del meccanismo;

Ritenuto opportuno conciliare la periodicità mensile di individuazione della rata costante con un principio di economicità nella gestione dell'attività di erogazione, in considerazione dell'elevato numero di impianti da trattare, anche per ridurre il potenziale maggior costo a carico degli operatori, prevedendo taluni accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per tutti gli impianti, un valore minimo di soglia dell'importo da erogare;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle relative attività di gestione, di verifica e di controllo e che pertanto l'eventuale accorpamento dei pagamenti è giustificato anche per tale verso

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

1. Sono approvate le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici. Dette modalità sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico adegua, se del caso, le modalità di raccolta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema.

Art. 2.

Disposizioni varie

1. I soggetti responsabili delle misure dell'energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le predette misure, con le modalità e la periodicità stabilite nei decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

2. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la produzione energetica annua dell'impianto rispetto a quella stimata sulla base dell'allegato 1.

3. L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto di quanto previsto nell'allegato 1 del presente decreto, e in particolare dell'esigenza di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun impianto e l'effettiva produzione energetica annua.

4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonché per gli impianti entrati in esercizio dopo la medesima data, le modalità operative di cui al presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO *1*

Modalità operative per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, in applicazione dell’articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

1. Modalità di calcolo dell'acconto e del conguaglio

Si riportano di seguito le modalità di calcolo degli incentivi, in vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV e V Conto Energia.

1.1 Calcolo della rata di acconto

Il valore della rata di acconto è calcolato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente ("Produzione storica"), qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali ("Stima regionale"). In considerazione della diminuzione nel tempo del rendimento elettrico degli impianti fotovoltaici, il GSE, per il calcolo delle rate di acconto, utilizza, ove disponibile, la "Produzione storica" dell'impianto riferita esclusivamente all'anno precedente.

L'algoritmo di calcolo si differenzia in base al decreto di riferimento, come di seguito specificato:

- impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal I, II, III e IV Conto Energia (ad esclusione, per questo ultimo, degli impianti cui sono riconosciute le tariffe incentivanti onnicomprensive):

$$ACC_m = \frac{P_{impianto} \times h \times \alpha \times T_{inc}}{12}$$

con

$P_{impianto}$ pari alla potenza incentivata dell'impianto, al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011;

h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

α pari a 0,9;

T_{inc} pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, inclusiva di eventuali premi;

- impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal V Conto Energia e dal IV Conto Energia, limitatamente, per questo ultimo, agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive:

$$ACC_m = \frac{P_{impianto} \times K_{aux} \times K_{pot} \times h \times \alpha \times \lfloor \beta \times T_{inc} + (1-\beta) \times T_p \rfloor}{12}$$

con

$P_{impianto}$ pari alla potenza incentivata dell'impianto al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011

K_{aux}= (1 - % Servizi Ausiliari[1]) per gli impianti che beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per tutti gli altri impianti;

K_{pot} pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di impianti che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8;

h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

α pari a 0,9;

β pari a 0,6 nei casi di cessione parziale e pari a 1 nei casi di cessione totale[2];

T_{inc} pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia immessa, inclusiva di eventuali premi[3];

T_p pari alla tariffa premio riconosciuta sull'energia autoconsumata[4].

1.1.1 Calcolo del numero totale di ore equivalenti

Il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (*h*) è aggiornato annualmente ed è applicato a partire dal mese di luglio di ciascun anno, secondo le modalità di seguito indicate:

- nel caso in cui siano disponibili - al 30 giugno dell'anno N (anno 2014 e successivi) - le misure valide, comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, relativamente a tutti i mesi dell'anno N-1, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (*h*) che si applica nel periodo *luglio anno N - giugno anno N+1* è pari

---

[1] Di cui all'articolo 1.1, lettera m), della Delibera AEEG 343/2012/R/efr.

[2] Rappresenta la quota media di energia immessa in rete rispetto a quella prodotta, allo scopo di tener conto dell'autoconsumo.

[3] Per gli impianti che beneficiano del IV Conto Energia in esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della tariffa incentivante onnicomprensiva prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011; per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia, di potenza incentivata fino a 1 MW, si tratta della tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012 e per impianti di potenza incentivata superiore a 1 MW, rappresenta la differenza tra la tariffa onnicomprensiva suddetta e il prezzo zonale orario.

[4] Per gli impianti che beneficiano del IV Conto Energia in esercizio dal 1° gennaio 2013, si tratta della tariffa autoconsumo prevista ai punti 4, 11 e 19 dell'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011; per gli impianti che beneficiano del V Conto Energia, rappresenta la tariffa premio sull'energia consumata in sito di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012.

al numero di ore risultanti dalle misure valide comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, riferite all'anno N-1 ("Produzione storica");

- nel caso in cui tali misure non siano disponibili al 30 giugno dell'anno N (anno 2014 e successivi) per tutti i mesi dell'anno N-1, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto (*h*) che si applica nel periodo *luglio anno N - giugno anno N+1* è pari al numero di ore annue (definito in funzione della Regione in cui è localizzato l'impianto) riportato nella Tabella 1 ("Stima regionale"). Tali ore sono valide sia per impianti a terra sia per impianti su edificio, in quanto per ciascuna Regione non si rilevano mediamente differenze significative tra le ore di produzione delle due tipologie di impianto. Nel caso di utilizzo delle ore su base regionale, per gli impianti dotati di un dispositivo di inseguimento, tali ore sono moltiplicate per un fattore correttivo $K_{inseguitore}$, posto convenzionalmente pari a 1,2 per ogni tipologia impiantistica.

1.1.2 Aggiornamento della rata di acconto

L'aggiornamento della rata di acconto per ciascun impianto viene effettuato entro il 31 luglio di ogni anno N ed ha validità per il periodo *luglio anno N – giugno anno N+1*. Analogamente a quanto specificato nel paragrafo precedente, la rata è aggiornata sulla base della "Produzione storica", qualora siano disponibili, al 30 giugno dell'anno N, le misure valide, comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura, relativamente a tutti i mesi dell'anno N-1. In caso contrario, la rata è aggiornata sulla base delle ore di produzione regionali di cui alla Tabella 1 ("Stima regionale").

La Tabella 1 viene aggiornata e pubblicata dal GSE sul proprio sito internet entro il 31 luglio di ogni anno N, utilizzando le ore medie di produzione degli impianti, differenziate in funzione della Regione italiana di localizzazione e calcolate sulla base delle misure valide dell'anno N-1, disponibili al 30 giugno dell'anno N.

1.2 Calcolo del conguaglio

Il conguaglio delle partite economiche relative agli anni precedenti rispetto all'anno in cui è effettuato il calcolo è eseguito sulla base delle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell'invio delle misure.

Il calcolo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015.

2. Tempistiche di pagamento di acconti e conguagli

I pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW, bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW e mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sempreché, in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 €.

Nei casi di eventi che possano condizionare la regolare erogazione dei pagamenti quali, a titolo esemplificativo, cessione dei crediti, cambi di titolarità o altre modifiche di dati anagrafici del Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche compatibili con la più efficace e rapida gestione dei succitati eventi.

Il pagamento del conguaglio avviene entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di conguaglio negativo, il GSE pone in essere tutte le azioni eventualmente necessarie per il recupero degli importi non dovuti e per la corretta imputazione dei successivi acconti.

Limitatamente al secondo semestre del 2014, il GSE ha facoltà di adottare diverse tempistiche di pagamento, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici. In ogni caso, gli importi dovuti per il predetto periodo sono erogati entro il 31 dicembre 2014.

3. Azioni di controllo

Le azioni di controllo sono finalizzate a garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione. A tale scopo, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 200 kW, sono effettuati specifici controlli, con cadenza quadrimestrale, con riferimento ai periodi di seguito indicati:

I periodo	luglio – ottobre
II periodo	novembre – febbraio
III periodo	marzo - giugno

Le azioni di controllo sono effettuate nel secondo mese successivo al periodo di riferimento (dicembre, aprile e agosto).
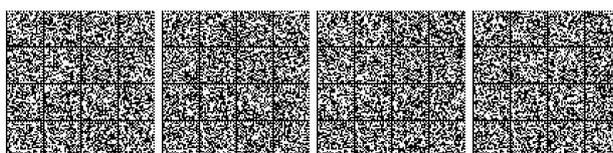
La rata mensile costante, determinata secondo le modalità riportate al paragrafo 1, può essere modificata attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo (γ) nei periodi successivi al periodo oggetto di controllo, in caso di mancata corrispondenza tra la producibilità ipotizzata e le misure pervenute per il periodo oggetto di controllo comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura.

L'attività di controllo è effettuata, con riferimento a ciascun periodo, come segue:

- per ogni singolo impianto viene confrontata la somma delle ore di produzione utilizzate ai fini del calcolo dell'acconto (cfr. paragrafo 1.1.1) con la somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, con riferimento al periodo oggetto di controllo;
- nel caso in cui, nel periodo di riferimento, la somma delle ore di produzione, utilizzate per il calcolo della rata in acconto, si discosti (in positivo o in negativo) di una quota pari almeno al 30% rispetto alla somma delle ore di produzione inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, il valore della nuova rata mensile di acconto è pari alla rata mensile costante (ACC_m) di cui al paragrafo 1.1, modificata come di seguito indicato:

$$ACC_NEW_m = ACC_m \times \gamma$$

con

$\gamma = h_{eff} / h_{quad}$;

h_{eff} pari alla somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure riferite al periodo oggetto di controllo;

h_{quad} pari alla somma delle ore di produzione utilizzate per il calcolo dell'acconto e applicate al periodo oggetto di controllo.

Si precisa che la rata di acconto sarà aggiornata considerando quale parametro di riferimento la rata mensile costante (ACC_m).

- in casi diversi dal punto precedente, la rata mensile di acconto da applicare nel periodo in corso è pari alla rata mensile costante di cui al paragrafo 1.1 (ACC_m).

Per tutti gli impianti, nel caso di misure mancanti ovvero non verificate dal GSE, il medesimo GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto responsabile dell'invio delle misure per acquisire i dati di misura necessari. Il GSE provvede ad effettuare le suddette azioni di sollecito con cadenza almeno mensile e si

riserva di effettuare controlli documentali e *in situ* al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento della produttività degli impianti.

Qualora, a seguito dell'effettuazione dei controlli sopra indicati, il GSE non acquisisca i dati di misura mensili, ovvero acquisisca dati non validati, lo stesso GSE:

- procede all'aggiornamento della rata di acconto per il calcolo del coefficiente γ, considerando le ore di produzione di tali mesi pari a 0, qualora sia stata accertata la mancata produzione, anche a seguito di verifiche documentali o *in situ*;
- non aggiorna la rata di acconto negli altri casi.

Il GSE può comunque procedere alla sospensione del pagamento degli acconti nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- violazioni rilevanti di cui al decreto 31 gennaio 2014, di attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ogni altra difformità riscontrata in sede di controlli;
- documentata mancata produzione dell'impianto anche causata da furti di componenti impiantistiche, guasti e da prolungate attività manutentive;
- per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, mancata comunicazione dei dati mensili di misura per un periodo pari ad almeno 4 mesi nel corso dell'anno, da parte dei soggetti responsabili dell'erogazione del servizio di misura.

Si specifica che per l'anno 2014 il primo controllo sarà effettuato nel mese di dicembre 2014, rispetto alle misure del periodo *luglio - ottobre 2014* comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura.

Tabella 1: Ore equivalenti medie per Regione - anno 2014

Regione	Ore equivalenti annue
Abruzzo	1.232
Basilicata	1.292
Calabria	1.310
Campania	1.225
Emilia Romagna	1.086
Friuli Venezia Giulia	1.059
Lazio	1.213
Liguria	1.082
Lombardia	1.019
Marche	1.178
Molise	1.253
Piemonte	1.084
Puglia	1.346
Sardegna	1.303
Sicilia	1.369
Toscana	1.135
Trentino-Alto Adige	1.054
Umbria	1.148
Valle d'Aosta	1.172
Veneto	1.061

14A08170

DECRETO 17 ottobre 2014.

Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. *b)* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 26, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito DL n. 91 del 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni;

Vista l'opzione di cui alla lettera *b)* del predetto comma 3, in base alla quale, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, secondo percentuali di rimodulazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019;

Ritenuto che tale risultato debba essere conseguito attraverso un metodo che risponda ai seguenti requisiti:

a) generi, a seguito della rimodulazione degli incentivi, un risparmio di almeno 600 milioni di euro/anno per il periodo 2015-2019, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione;

b) restituisca, successivamente al 2019, quanto risparmiato negli anni 2015-19, mediante un pari incremento degli incentivi;

c) sia in grado di ridurre nel medio termine la spesa per incentivi, senza provocare picchi nel periodo successivo, in considerazione dell'andamento previsto della spesa complessiva;

d) al fine di assicurare un'applicazione non discriminatoria della rimodulazione tenga in adeguato conto il maggior periodo di percepimento dell'incentivo originario degli impianti entrati da più tempo in esercizio;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che con il Parere 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole

Decreta:

Art. 1.

Percentuali di rimodulazione degli incentivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW che aderiscono all'opzione di cui all'art. 26, comma 3, lettera *b)* del DL n. 91 del 2014 sono calcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, secondo la procedura indicata in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per gli impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive, la componente incentivante a cui applicare la procedura di cui all'allegato 1 è calcolata secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 4, del DL n. 91 del 2014.

3. Al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica sul proprio sito internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell'incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Il ministro: GUIDI

ALLEGATO *1*

Per ciascun anno i, a decorrere dal 2015, l'incentivo I_{new} è calcolato come segue:

$$I_{new} = I_{old} * (1 - X_i)$$

Dove I_{old} è il valore dell'incentivo previgente e X_i è il coefficiente percentuale di rimodulazione che varia per ciascun anno **i** del periodo residuo di incentivazione secondo la seguente formula:

$$Xi = \begin{cases} -X_0, & 2015 \le i \le 2019 \\ -X_0 + K \cdot (i - 2019), & 2020 \le i \le (2015 + a - 6) \\ +X_0, & (2015 + a - 5) \le i \le (2015 + a - 1) \\ 0, & i = 2015 + a \end{cases}$$

Dove:

X_0: è calcolato come segue:

$$X_0 = F_{(a)} + [F_{(a+1)} - F_{(a)}] \cdot \frac{m}{12}$$

a e m: sono, rispettivamente, gli anni e i mesi residui del periodo di incentivazione, con **m** approssimato per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014;

F: è calcolato, in funzione del parametro **a**, sulla base della seguente tabella:

a	$F_{(a)}$
11	-31,39%
12	-26,43%
13	-22,59%
14	-19,54%
15	-17,08%
16	-15,05%
17	-13,37%
18	-11,95%
19	-10,74%
20	-9,70%

K: è un coefficiente calcolato come segue:

$$K = \frac{2 \cdot X_0}{(a - 9)}$$

14A08192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 ottobre 2014.

Classificazione del medicinale per uso umano «Entyvio», approvato con procedura centralizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1155/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 giugno 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 22 luglio 2014;

Vista la lettera del 4 agosto 2014 (Protocollo 0083456-4) dell'Ufficio di farmacovigilanza con cui viene data comunicazione al titolare dell'approvazione delle misure di minimizzazione del rischio;

Visto il parere negativo espresso dalla CTS in data 16 settembre 2014 sull'inclusione del farmaco Entyvio nella lista dei farmaci di cui alla Legge 648/96, erogabili a carico del SSN in attesa della loro negoziazione da parte di AIFA;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- ENTYVIO

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

ENTYVIO

Codice ATC - Principio Attivo: L04AA33 - Vedolizumab

Titolare: TAKEDA PHARMA A/S

GUUE 27/06/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Colite ulcerosa
Entyvio è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa (TNFα).

Malattia di Crohn
Entyvio è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave, che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o alla somministrazione di un antagonista del fattore di necrosi tumorale alfa (TNFα).

Modo di somministrazione
Il trattamento con Entyvio deve essere iniziato dietro indicazione e portato avanti sotto la supervisione di operatori sanitari specializzati nella diagnosi e nel trattamento della colite ulcerosa o della malattia di Crohn. Ai pazienti deve essere consegnato il foglio illustrativo e la scheda di allerta del paziente.
Entyvio è solo per uso endovenoso. Prima della somministrazione endovenosa deve essere ricostituito e ulteriormente diluito; per le istruzioni vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Entyvio si somministra mediante infusione endovenosa della durata di 30 minuti. I pazienti devono essere monitorati durante e dopo l'infusione (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/923/001 AIC: 043442019 /E
300 MG - POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO – FLACONCINO (VETRO) - 1 FLACONCINO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve accertarsi che, prima del lancio, tutti i medici che prescriveranno/utilizzeranno Entyvio siano provvisti di un pacchetto informativo contenente:

- Riassunto delle caratteristiche del prodotto e Foglio illustrativo
- Materiale educazionale per il medico
- Scheda di allerta del paziente.

Il materiale educazionale per il medico dovrà contenere i seguenti messaggi chiave:

- Valutare l'intera anamnesi del paziente, incluso l'eventuale utilizzo precedente o concomitante di medicinali biologici
- Non vi sono dati di studi clinici sull'uso di Entyvio in pazienti precedentemente trattati con natalizumab. In considerazione del noto rischio di sviluppo di PML in pazienti precedentemente esposti a natalizumab, i medici devono in linea generale attendere 12 settimane dopo l'ultima dose di natalizumab prima di iniziare il trattamento con Entyvio.
- I pazienti trattati con Entyvio devono essere monitorati per rilevare una nuova insorgenza o un peggioramento dei segni e sintomi neurologici, quali quelli elencati di seguito: o Progressiva debolezza a un lato del corpo o movimenti impacciati degli arti

o Disturbo della visione

o Alterazione del pensiero, della memoria e dell'orientamento, con conseguente stato confusionale e modifiche della personalità

- Per ogni paziente che presenti segni e sintomi indicativi di PML, di nuova insorgenza o in peggioramento, si deve valutare il consulto neurologico presso un centro attrezzato per la diagnosi di PML.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Internista - gastroenterologo (RRL)

14A08134
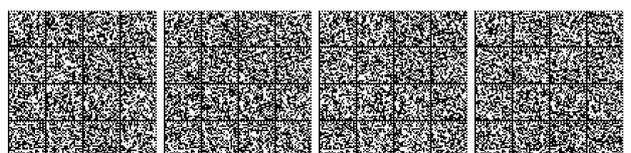
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bonefurbit».

Con la determinazione n. aRM - 206/2014-2700 del 9 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta LABORATORIOS LICONSA, S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BONEFURBIT

Confezione: 040944011

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister AL/AL

Medicinale: BONEFURBIT

Confezione: 040944023

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister AL/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08135

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 207/2014-40 del 9 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217643

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 140 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217631

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 100 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217629

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 90 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217617

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 84 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217605

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 70 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217593

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 60 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217581

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 56 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217579

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 50 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217567

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 49 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217555

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 45 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217516

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 28 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217504

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 24 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217492

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 21 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217530

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 32 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217528

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 30 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217480

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 20 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217478

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 18 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217542

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 42 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217466

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 16 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217454

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 15 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217441

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 14 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217439

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 12 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217427

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 10 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217415

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 8 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217403

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 7 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217391

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 6 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217389

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 5 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217377

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 4 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217340

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 1000 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217338

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film “500 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217326

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film “250 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217365

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 2 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217353

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217314

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 140 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217302

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 120 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217290

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 100 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217288

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 90 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217276

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 75 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217264

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 72 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217252

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 60 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217249

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 56 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217237

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 50 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217225

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 49 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217213

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 45 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217201

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 42 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217199

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 40 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217187

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 32 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217175

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 30 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217163

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 28 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217151

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 24 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217148

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 21 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217136

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 20 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217124

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 16 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217112

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 15 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217098

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 12 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217086

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 10 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217074

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 8 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217100

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 14 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217062

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 7 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217050

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 6 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217047

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 5 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217035

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 4 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217023

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 2 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217011

Descrizione: “250 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217670

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film “500 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217668

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film “250 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217656

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 168 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CLARITROMICINA PFIZER

Confezione: 041217682

Descrizione: “500 mg compresse rivestite con film” 1000 compressa in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08136

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dominans».

Con la determinazione n. aRM - 208/2014-7184 del 9 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Lundbeck Italia S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: DOMINANS.

Confezione: 023033018.

Descrizione: «10 mg + 0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Confezione: 023033020.

Descrizione: «20 mg + 0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08137

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoglaucon».

Con la determinazione n. aRM - 209/2014-4040 del 13 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: ISOGLAUCON.

Confezione: 023467018.

Descrizione: «0,125% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08138

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 210/2014-1392 del 9 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: TOPOTECAN SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 040255097 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 040255085 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 040255073 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 040255061 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 040255059 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 040255046 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 040255034 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 040255022 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 040255010 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08139

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lumirem»

Con la determinazione n. aRM - 211/2014-742 del 13 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Guerbet l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LUMIREM.

Confezioni:

A.I.C. n. 028843011 - «175 mg/l sospensione orale e rettale» 3 flaconi 300 ml;

A.I.C. n. 028843023 - «175 mg/l sospensione orale e rettale» 1 flacone 300 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A08140

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 ottobre 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"ORGOGLIO ITALIANO".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Avv. Giampiero Rovetto - Vicolo della Garbatella n. 2 - 00154 ROMA - Tel./fax: 06.5130486

e-mail: u.m.l.presidenza@pec-mailbox.it

14A08222

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7

14A08133
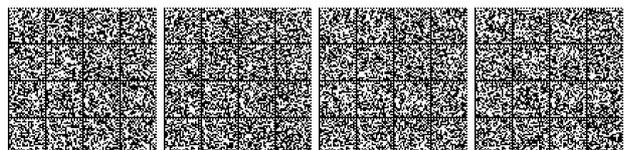
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «lavori di costruzione della Piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - Primo stralcio funzionale ricadente nel comune di Messina».

Con n. DVA-2014-0032833 del 13 ottobre 2014 si determina:

1) l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto «lavori di costruzione della Piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - Primo stralcio funzionale ricadente nel comune di Messina». Proponente Nuova CO.ED.AIAR. S.r.l., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere;

2) il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

14A08145

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela del Gavi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata proposta di modifica;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 settembre 2014, sulla predetta proposta di modifica;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O «CORTESE DI GAVI».

Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia tranquillo:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia Riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Tipologia Riserva Spumante metodo classico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», nella tipologia «Tranquillo», «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», può rivelare sentore di legno.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», è consentito, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato al presente disciplinare e alle fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.

3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» è vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località, è obbligatorio l'uso della menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

5) La menzione «vigna» dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.

6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia «Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo classico» è obbligatorio il tappo in sughero.

8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

14A08141

REGIONE LOMBARDIA

Ridefinizione dei confini di un'area in comune di Locate Triulzi

La regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. X/2383 del 19 settembre 2014, ha assunto determinazioni in merito alla ridefinizione dei confini dell'area assoggettata a tutela paesaggistica con D.G.R. n. VI/9924 dell'8 marzo 1996 in comune di Locate Triulzi (Milano).

La deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale di regione Lombardia - serie ordinaria - n. 39 del 25 settembre 2014.

14A08144

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-248) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00